



Il labirinto dei prezzi: la valutazione di congruità cambia con il bonus

Dopo la circolare 16/E

Luca Rollino

Prezzi e Dl antifrodi: molti dubbi dopo la circolare 16/E. Il decreto 157/2021 ha, infatti, esteso l'obbligo dell'asseverazione di congruità delle spese ai bonus ordinari diversi dal 110%. Diversamente dal superbonus, l'asseverazione è relativa alla sola verifica delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi.

La circolare 16 ha, però, aperto numerosi dubbi sulle verifiche della congruità delle spese, creando problemi a chi aveva già definito dal punto di vista commerciale l'importo dei lavori e i tempi di pagamento.

Prima del 12 novembre, i riferimenti espliciti forniti dal legislatore erano relativi ai soli lavori energetici

(superbonus o bonus ordinari). In tal caso il Dm 6 agosto 2020 (per lavori iniziati da ottobre 2020) fornisce come riferimento o prezzi derivanti dall'ambito pubblico (prezzi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome) o un prezzo edito da una casa editrice privata (il prezzo Dei - Tipografia del genio civile).

Per il superbonus non vi erano indicazioni esplicite, e nella pratica si è proceduto per analogia con quanto previsto per i bonus "eco", anche con il conforto del parere della Commissione ministeriale di monitoraggio. Tutti gli altri bonus non necessitavano di prezzi di riferimento: le offerte commerciali fatte ai committenti erano basate sui prezzi di mercato, limitati dalla capienza di spesa agevolabile.

Poiché l'articolo 121 del Dl 34/2020 impone una quantificazione dei Sal solo per il superbonus, i bonus ordinari potevano essere pagati ad avanzamento dei lavori, con indubbi van-

taggi in termini di liquidità delle imprese, che vedevano maturare molto rapidamente il credito generato dallo sconto in fattura corrispondente alla detrazione applicabile. Non erano richiesti asseverazione e neppure visto di conformità. Questa impostazione, con la circolare 16, è considerata valida per tutte le fatture emesse e saldate entro il 12 novembre.

Dopo l'entrata in vigore del Dlantifrodi e i chiarimenti dati dalla circolare 16, indipendentemente da quando è stato sottoscritto il contratto di appalto tra committente e appaltatore, è necessario fare riferimento a specifici prezzi per attestare la congruità. In ambito "eco", il riferimento resta sempre quanto previsto da Dm 6 agosto 2020 (per lavori iniziati dopo ottobre 2020): prezzi regionali o prezzo Dei.

In ambito sismico, ad eccezione del caso sismabonus acquisti (per il quale non è richiesta l'attestazione di congruità delle spese, poiché l'incentivo è calcolato sul prezzo di vendita), il riferimento è ora fornito dalla circolare 16, che non cita più il prezzo Dei, ma si riferisce ai soli prezzi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Peraltro, in assenza delle specifiche voci di lavorazione sui prezzi, è possibile fare riferimento ai prezzi di mercato, che dovranno essere sufficientemente documentati in quanto saranno anch'essi oggetto di asseverazione di congruità. Situazione analoga per il bonus facciate non energetico (90%), per il bonus casa (50%) e per i lavori energetici iniziati prima di ottobre 2020.

Si sono così generati non pochi problemi per le aziende disponibili a effettuare sconto in fattura: a causa dei rallentamenti nella cessione del credito, si è creata una tensione finanziaria che rischia di paralizzare i cantieri. Al contempo, si è generata grande confusione: la stessa lavorazione (magari all'interno dello stesso cantiere) ha un prezzo che è valutato congruo in modo diverso in funzione del bonus utilizzato.